

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE
“SANTA MARIA ANNUNZIATA
diritto alla salute e territorio – Onlus”

Preambolo

Il diritto alla salute, ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, si colloca al centro della costellazione dei diritti costituzionalmente garantiti, non solo come impegno programmatico, ma come dato imprescindibile, connaturato all'essere umano. L'intervento sociale attuativo del diritto alla salute dovrebbe porsi in relazione strumentale rispetto alla sfera dei diritti della persona umana, rappresentando un mezzo e non un fine. Ciò anche e soprattutto in un panorama caratterizzato da una crisi generalizzata, atta a colpire persino il settore delle prestazioni sociali, minando il diritto fondamentale alla salute, specie con riferimento ai soggetti più deboli; questi ultimi incontrano, infatti, sempre maggiori difficoltà nella fruizione di servizi essenziali. È in un simile contesto che si propone di operare l'Associazione "Santa Maria Annunziata: diritto alla salute e territorio – Onlus", collocando sull'essenza della persona e sulla salvaguardia del diritto al benessere di tutti i membri della società, il proprio baricentro e principio ispiratore.

Art. 1 – Denominazione, sede, scopi associativi, durata

A norma dell'art. 36 del codice civile è costituita una Associazione denominata "SANTA MARIA ANNUNZIATA diritto alla salute e territorio – ONLUS", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus), che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e

manifestazione esterna della medesima, pertanto l'Associazione sarà identificata pubblicamente come Ass. "SANTA MARIA ANNUNZIATA diritto alla salute e territorio – ONLUS" ed a tale scopo potranno esserne registrati denominazione e logo.

L'Associazione ha sede in Bagno a Ripoli (FI), Via di Belmonte n. 38, presso la sede della Biblioteca del Comune di Bagno a Ripoli.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie ed operative, nonché costituire o partecipare a Cooperative e/o Consorzi Sociali. Eventuali trasferimenti di sede saranno deliberati dall'Assemblea, così come l'eventuale istituzione di sedi secondarie.

L'Associazione non ha scopi lucrativi, persegue l'esclusivo scopo di attuare finalità di tipo solidaristico e si propone di svolgere opera di supporto all'attività istituzionale in funzione dello sviluppo dell' "Ospedale di Santa Maria Annunziata", con particolare riferimento alla gestione dell'attività degli associati "volontari".

È prevista la costituzione di un comitato tecnico-scientifico, operante all'interno dell'ospedale e coordinato dalla Direzione Sanitaria dell'ospedale stesso. Un rappresentante del comitato tecnico-scientifico partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

L'Associazione opera d'intesa con la Fondazione Santa Maria Nuova, l'unica Fondazione esistente in seno all'Azienda USL Toscana Centro (AUTC), per il sostegno dei progetti sanitari, nonché per la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico artistico dell'AUTC.

L'Associazione coopera, inoltre, con le Fondazioni di primaria importanza, nonché le altre associazioni, attive nel settore sanitario e ospedaliero.

L'Associazione non potrà svolgere alcuna altra attività se non quelle che siano direttamente connesse al raggiungimento dei propri scopi fondamentali, poc'anzi enucleati.

La durata dell'Associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre 2066 e potrà essere prorogata su deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 2 – Soci

Senza con ciò farsi eccezione alcuna a quanto disposto dal D.P.R. 4/12/1997 n. 460, art. 10 punto 1/h, i soci della Associazione sono distinti in Soci Fondatori ed Effettivi.

Possono acquisire lo status di Soci effettivi e fondatori coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età, nonché Società ed Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, che condividano l'attività dell'Associazione ed intendano perseguirne le finalità, contribuendo concretamente al sostegno ed alla realizzazione delle iniziative a tal uopo predisposte.

In particolare, sono Soci Fondatori le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che abbiano partecipato alla costituzione dell'Associazione. I Soci Fondatori assumono l'impegno al rispetto del presente Statuto nonché al pagamento della quota associativa annua.

I Soci Effettivi sono le persone fisiche, le Associazioni e gli Enti che contribuiscano all'attività dell'Associazione, mediante il versamento in danaro di una quota associativa annua fissata dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione a Socio avviene mediante domanda al Consiglio di Amministrazione ed è subordinata al parere favorevole di quest'ultimo.

La qualità di Socio si perde per esclusione, per recesso e per mancato versamento della quota sociale annuale. Il diritto di recesso può esercitarsi in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti di quel Socio che danneggi, moralmente e/o materialmente, l'Associazione.

In ogni caso, i versamenti effettuati da Soci deceduti, receduti o esclusi dall'Associazione non saranno rimborsati, *in ossequio al principio del versamento a fondo perduto vigente con riferimento alle Associazioni.*

Art. 3 – Patrimonio Sociale e mezzi finanziari

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative;
- da contributi e sovvenzioni Comunitari, Statali, Regionali, Provinciali e Comunali;

- da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi versati da persone fisiche, Società, Enti Pubblici o Privati, sia italiani che stranieri;
- da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le sia pervenuto a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa o per legge;
- dagli importi derivanti dal contributo del 5 per mille;
- dai proventi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore;
- delle somme derivanti da alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse;
- dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- da ogni altro reddito comunque pervenuto.

Le quote associative sono dovute per l'anno solare e devono essere versate entro un mese dalla data di approvazione del bilancio preventivo di esercizio.

Coloro che assumono la qualità di soci nel corso dell'anno solare sono tenuti comunque al versamento della quota per intero.

Il mancato versamento della quota associativa nei termini predetti viene considerato a tutti gli effetti come ipotesi di recesso.

Art. 4 – Organi Sociali

L'Associazione si compone dei seguenti organi:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente;

Tutte le cariche sociali vengono ricoperte a titolo gratuito.

È prevista la nomina di un Vice Presidente per l'ipotesi in cui manchi il Presidente.

È fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, previa delibera a tal uopo prevista, di attribuire emolumenti a persone che rivestano particolari funzioni o svolgano particolari

compiti nell'interesse e a vantaggio dell'Associazione stessa, anche nel caso in cui si tratti di membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Assemblee dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo deliberativo dell'Associazione.

Quest'ultima può essere di due tipi: ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i Soci della Associazione, di qualsiasi categoria, a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata con cadenza almeno annuale da parte del Consiglio di Amministrazione. Quest'ultima svolge le seguenti funzioni: approva il bilancio consuntivo e preventivo, stabilisce il numero dei Consiglieri, elegge e reintegra, qualora si riveli necessario, il Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci Effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente della Associazione deve convocare l'Assemblea entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:

- Mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio;
- Mediante affissione nella sede dell'Associazione dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno.

La convocazione deve in ogni caso precedere di quindici giorni la data indicata per l'adunanza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

È possibile per ogni Socio rappresentare all'interno dell'Assemblea ordinaria altri due Soci, anche se si tratti di membri del Consiglio di Amministrazione. Non è, tuttavia, consentito

rappresentare alcun membro del Consiglio di Amministrazione nell'eventualità in cui si tratti di deliberazioni inerenti la responsabilità dei Consiglieri.

Presiede l'Assemblea ordinaria il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, il Vice Presidente.

Ove manchino sia il Presidente che il Vice Presidente, il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Soci.

Colui che presiede l'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario per le esigenze dell'adunanza, due Scrutatori.

Spetta a chi presiede l'Assemblea il compito di verificare la regolarità delle operazioni, delle deleghe e più in generale il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto verbale, il quale viene sottoscritto da Presidente, Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Le Assemblee ordinarie sono validamente costituite, se regolarmente convocate, in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati, intervenuti personalmente o a mezzo di rappresentanti a tal fine delegati. In seconda convocazione, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.

Le Assemblee ordinarie deliberano a maggioranza dei voti validamente espressi.

L'Assemblea straordinaria dei Soci delibera sulla modifica dello Statuto, sull'approvazione e modifica dell'eventuale regolamento interno e sull'eventuale scioglimento o proroga della durata dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente della Associazione di propria iniziativa, su richiesta motivata del Consiglio di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci Effettivi. In questi ultimi due casi il Presidente della Associazione deve convocare l'Assemblea entro e non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

L'Assemblea straordinaria si convoca:

- Mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio;
- Mediante affissione nella sede dell'Associazione dell'Avviso di Convocazione contenente l'ordine del giorno.

La convocazione deve in ogni caso precedere di quindici giorni la data indicata per l'adunanza.

Hanno diritto di intervento nell'ambito dell'Assemblea straordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente; in mancanza di quest'ultimo, è presieduta dal Vice Presidente. Colui che presiede l'Assemblea straordinaria ha il compito di verificare il diritto di intervento all'Assemblea e di constatare la regolarità delle operazioni.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti Soci quantirappresentino almeno i tre quarti degli iscritti all'Associazione.

Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci costituenti almeno la metà degli Associati iscritti. In questo caso l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In ogni caso, per la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto della presente Associazione, nonché in caso di deliberazione dello scioglimento della medesima e di devoluzione del patrimonio sociale occorrono, quale requisito costitutivo dell'adunanza, almeno la presenza di tre quarti degli Associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di dodici (12) membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione vengono scelti mediante elezione, indetta in seno all'Assemblea dei Soci.

Sono membri di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente della Fondazione Santa Maria Nuova ed il Direttore Sanitario dell'AUTC, o loro delegati.

I membri elettivi possono essere scelti tra i Soci dell'Associazione e, se eletti, devono accettare in via espressa l'incarico ricevuto. Ciascun membro del Consiglio di Amministrazione può rassegnare, in qualsiasi momento e senza necessità di alcun preavviso, le proprie dimissioni, a mezzo di dichiarazione scritta.

La revoca dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione avviene con le medesime modalità previste per la nomina.

La durata dell'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione è fissata in un periodo di tempo pari a tre anni, con possibilità di rielezione successiva.

Nell'ambito della prima adunanza del Consiglio vengono nominati il Presidente ed il Vice Presidente.

Nel caso in cui venga a mancare, per qualsiasi ragione, un membro del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo dovrà essere reintegrato mediante elezione dall'Assemblea dei Soci nel corso della prima convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili, necessari o idonei per il raggiungimento degli scopi sociali. Determina le quote associative annue, nomina i responsabili per particolari incarichi, delibera sull'ammissione ovvero sull'esclusione dei Soci. Presenta, altresì, all'Assemblea dei Soci lo schema di Bilancio consuntivo e preventivo ed i programmi di lavoro, redige e propone modifiche al presente Statuto ed all'eventuale regolamento interno approvato, propone lo scioglimento dell'Associazione e delibera su ogni questione che assuma rilevanza per la stessa.

Il Consiglio si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero ove sia fatta richiesta motivata da almeno due Consiglieri. In ogni caso, il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno per la redazione del Bilancio annuale consuntivo, di quello preventivo e per le determinazioni inerenti l'ammontare delle quote sociali.

In caso di richiesta di convocazione motivata da parte di almeno due membri, il Presidente ha il dovere di convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La data fissata per l'adunanza deve essere comunicata almeno quindici giorni prima della convocazione, ferma restando la possibilità di prevedere in specifici casi un

termine più breve per ragioni gravi ed urgenti e ferme restando le formalità di convocazione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri e delibera, per l'ordinaria amministrazione, a maggioranza dei presenti. Ove nell'ambito della votazione si raggiunga una situazione di equilibrio, il voto del Presidente assume rilevanza determinante.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente; in sua assenza, dal Vice Presidente. Ove siano assenti entrambi, il Consiglio è presieduto dal più anziano d'età tra i presenti.

Colui che presiede il Consiglio nomina al suo interno un Segretario.

Di ciascuna delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, sul libro dei verbali a tal uopo predisposto, firmato da Presidente e Segretario.

Art. 7 – Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio di Amministrazione.

In sua assenza, l'Associazione è presieduta dal Vice Presidente che ha il potere di compiere gli atti di ordinaria amministrazione spettanti al Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento della stessa, secondo lo scopo statutario.

Per motivate e comprovate ragioni di urgenza il Presidente può assumere, qualora lo ritenga indispensabile, provvedimenti con efficacia immediata, sottoposti a successiva ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione. La mancata ratifica di tali ultimi provvedimenti comporta la loro caducazione retroattiva, tale che essi si considerano come mai assunti.

Art. 8 – Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio e ad una relazione sulla gestione che dovranno essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 30 aprile. In presenza di particolari e specifiche esigenze, i termini suddetti possono essere dilazionati per un periodo non superiore ai due mesi.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero effettuate in favore di altre "Onlus" che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte di una medesima ed unitaria struttura.

Compatibilmente con detta disposizione la destinazione di tali utili, avanzi, fondi o riserve privilegerà in via preminente la Fondazione Santa Maria Nuova e comunque soggetti senza scopo di lucro nel settore sanitario.

È altresì fatto espresso obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 9 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere in seno all'Associazione saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Firenze, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore ed è esonerato da qualsiasi formalità procedurale.

Art. 10 – Disposizioni generali e finali

In caso di scioglimento l'Associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative con finalità di utilità sociale o istituite per il perseguimento dell'interesse generale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3

comma 190 della L. 23 dicembre 1996 n, 662, salva diversa destinazione legislativamente imposta.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle leggi in materia. Il recepimento del presente Statuto al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Onlus è soggetto alla Legge, il Presidente è demandato ad adeguare lo stesso alle prescrizioni che venissero imposte dai competenti Uffici.

Il presente Statuto è allegato all'atto costitutivo di cui si considera parte integrante.